



BIBLIOTECA DEI SAPERI

Fruizione e Valorizzazione del patrimonio culturale

Introduzione

Benvenuti!

Come abbiamo visto, la seconda parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dedicata ai beni culturali in senso stretto, si compone di due titoli: il primo relativo alla Tutela e il secondo alla Fruizione e Valorizzazione.

Abbiamo dedicato le precedenti videolezioni all'articolato e complesso tema della Tutela, analizzando quindi le norme del primo titolo. Dobbiamo ora conclusivamente concentrarci su quelle del secondo, esaminando:

- il concetto di **luogo della cultura**
- la **Fruizione** dei beni culturali
- la **Valorizzazione** del patrimonio culturale e le sue modalità

Iniziamo subito.

Istituti e luoghi della cultura

Il secondo titolo della seconda parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dedicato a Fruizione e Valorizzazione, inizia con una importante definizione, quella di "istituti e luoghi della cultura", in cui sono ricompresi "**i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali**" (art. 101, primo comma).

Il secondo comma dell'art. **101** precisa il significato di ciascun singolo termine.

In particolare:

- a) il "**museo**" è una struttura permanente che **acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali** per finalità di educazione e di studio
- b) la "**biblioteca**" è una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di **libri, materiali e informazioni**, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la **consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio**
- c) l' "**archivio**" è una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva **documenti originali** di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca
- d) l' "**area archeologica**" è un sito caratterizzato dalla presenza di **resti di natura fossile o di manufatti** o strutture preistorici o di età antica
- e) il "**parco archeologico**" è un ambito territoriale caratterizzato da **importanti evidenze archeologiche** e dalla compresenza di **valori storici, paesaggistici o ambientali**, attrezzato come museo all'aperto
- f) il "**complesso monumentale**" è un insieme formato da una pluralità di **fabbricati edificati anche in epoche diverse**, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica

Queste definizioni sono particolarmente rilevanti, perché i concetti di Fruizione e Valorizzazione sono riferiti principalmente proprio ai luoghi della cultura.

La Fruizione dei beni culturali

Iniziamo dalla **Fruizione** dei beni culturali.

La **Fruizione** è l'**offerta** di un bene culturale alla **conoscenza e al godimento collettivo**, il che implica di norma l'accessibilità al pubblico. La Fruizione è concettualmente collegata alla **Valorizzazione**, che rappresenta invece l'iniziativa attiva per **alimentare, favorire e accrescere la conoscibilità del bene**.

L'art. **102** del Codice stabilisce che lo **Stato e gli Enti pubblici** hanno l'obbligo di assicurare la **Fruizione** dei beni culturali presenti nei luoghi della cultura.

Luoghi della cultura di proprietà di privati e assoggettamento a visita

Dunque, i beni culturali appartenenti a **oggetti pubblici** devono essere destinati alla **Fruizione**, il che ne implica l'**accessibilità per la collettività**. Tale attività è espressamente qualificata come **servizio pubblico**.

Quanto ai beni culturali **privati**, questi sono invece gestiti in autonomia dal proprietario e possono non essere offerti alla pubblica Fruizione.

Il Ministero può però attivare un **Procedimento amministrativo in contraddittorio** per assoggettare coattivamente a **visita** le cose di proprietà di privati che presentino **eccezionale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**, nonché le **collezioni dichiarate di interesse ai sensi dell'art. 13 del Codice**.

Un luogo della cultura **privato**, quando è **aperto al pubblico**, sia per volontà spontanea del proprietario che per obbligo imposto dal Ministero, viene qualificato come **servizio privato di utilità sociale**, il che comporta l'attivazione di discipline di favore in materia **fiscale**, nonché l'accesso a **finanziamenti e sostegni**.

L'Accesso ai luoghi della cultura

Quando si afferma che i beni culturali devono essere destinati alla Fruizione pubblica, ciò non implica che l'accesso debba necessariamente essere gratuito.

Anzi, il Codice prevede espressamente che l'accesso possa essere **a pagamento**. Nel caso dei luoghi della cultura di **proprietà pubblica**, il prezzo del biglietto è qualificato come un **contributo** del privato utente alla copertura delle **spese di prestazione pubblica**.

Compete in ogni caso al Ministero e agli altri Enti pubblici determinare in via generale le caratteristiche dei **biglietti** e le eventuali **agevolazioni** per categorie particolari di utenti.

È invece in ogni caso sancita la **gratuità dell'accesso a biblioteche e archivi pubblici per finalità di lettura, di studio e di ricerca**.

L'Uso dei beni culturali e la Riproduzione

Lo **Stato e gli altri Enti pubblici** possono concedere diritti di **uso e godimento** sui propri beni culturali, previa - se opportuna - idonea **cauzione**.

Tra le ipotesi di **Uso** dei beni culturali rientra anche la loro **Riproduzione**, che è in generale **consentita**. Per Riproduzione si intende tra l'altro la realizzazione di **fotografie, modelli e copie** del bene culturale. È vietata espressamente la copia per calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo, salvo casi eccezionali specificamente autorizzati.

Sia per l'Uso, che per la Riproduzione è dovuto un **canone**, determinato dall'**autorità** che ha in consegna il bene, tenendo in considerazione le **attività da eseguirsi**, nonché **modi e tempi di utilizzazione** degli spazi e dei beni interessati. Per le **Riproduzioni**, il canone tiene anche conto dei **mezzi** e delle **modalità di esecuzione**, della **destinazione dei prodotti finali** e dei **benefici economici** destinati a derivarne.

Non è dovuto un canone, bensì soltanto il **rimborso delle spese effettive**, per le Riproduzioni che siano ad **uso strettamente personale**, per **motivi di studio**, oppure per finalità di **Valorizzazione**, purché senza scopo di lucro.

L'impiego dei fondi derivanti dai **canoni** è disciplinato dalla **legge**. Di norma le somme sono destinate ad interventi per la Conservazione, la Fruizione e la Valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.

Consultabilità dei beni archivistici

Nel concetto di Fruizione rientra poi la **consultabilità degli archivi**, disciplinata dagli articoli **122** e seguenti del Codice.

Iniziamo dagli archivi **storici**, ovvero quelli contenenti documenti ormai datati, **riferiti al passato e non all'attualità**.

L'art. **122** del Codice prevede che i documenti conservati negli archivi **storici** dello Stato e di ogni altro Ente pubblico siano **liberamente consultabili dal pubblico**, anche se ricevuti in **deposito, donazione o vendita** da altri soggetti.

I documenti dichiarati **riservati** per ragioni di **politica estera o interna** sono consultabili soltanto dopo **cinquanta anni** dalla loro **data**, mentre i documenti contenenti **dati sensibili o relativi a procedimenti penali** dopo **quaranta** anni. È consentita la consultazione **prima di tale periodo** soltanto su **autorizzazione del Ministro dell'Interno** per scopi storici o nelle forme dell'**accesso agli atti amministrativi**.

Per gli archivi **correnti** valgono gli obblighi di pubblicazione e la normativa in materia di **accesso**, salva la possibilità per i singoli Enti di disciplinare **ulteriori forme di consultazione**.

Infine, ai sensi dell'art. **127** del Codice, i privati proprietari di **archivi o documenti** dichiarati ai sensi dell'articolo 13 devono consentirne la **consultazione agli studiosi** che ne facciano **motivata richiesta** tramite il **Soprintendente archivistico**, salvo il caso di atti riservati.

Il concetto di Valorizzazione

Abbiamo sinora esaminato la **Fruizione** dei beni culturali. Ora dobbiamo dedicarci alla disciplina della **Valorizzazione**, contenuta negli articoli da **111 a 121** del Codice.

Come abbiamo visto, le fonti normative meno recenti in materia si concentrano prevalentemente sulla dimensione della tutela. Nel corso del tempo, si è invece sviluppata la consapevolezza che soltanto con la **Valorizzazione i beni culturali esprimono a pieno il loro pregio**.

La **Valorizzazione**, ai sensi dell'art. **6 del Codice**, comprende le attività "dirette a promuovere la **conoscenza** del patrimonio culturale e ad **assicurare le migliori condizioni** di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso" al fine ultimo di garantire lo **sviluppo della cultura**, come previsto dalla Costituzione all'art. 9.

Da un punto di vista operativo, la **Valorizzazione** consiste nella "costituzione ed organizzazione stabile di **risorse**, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di **competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali**, finalizzate all'esercizio delle **funzioni** ed al perseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del Codice". La Valorizzazione consiste in pratica nella messa "**a valore**" del bene culturale e comprende anche una serie di attività di gestione che possono essere efficacemente svolte **in forma imprenditoriale**, coinvolgendo i privati.

La complessa distinzione tra Tutela e Valorizzazione

Esaminiamo ora il **rapporto tra Tutela e Valorizzazione**.

Secondo una prima ricostruzione, si tratta di nozioni nettamente **distinte, dotate di autonomia strutturale e funzionale**. Secondo un'altra lettura, sarebbero invece **indissolubilmente legate in una endiadi**, avvinte da un **legame di coimplicazione**.

La **Corte costituzionale** si è più volte soffermata sul tema, rimarcando i **tratti distintivi** dei due concetti ai fini del riparto di **competenze legislative di cui all'art. 117** della Costituzione.

La Consulta ha in particolare evidenziato che la **Tutela** ha una dimensione **più statica**, legata alla **conservazione della struttura del bene**, mentre la **Valorizzazione ha un'impronta dinamica** e riguarda la diffusione e promozione del valore culturale.

Nella sentenza n. **140 del 2015**, Tutela e Valorizzazione sono descritte come **"aree di intervento diversificate"** unite però da una **"ontologica e teleologica contiguità"** che pretende l'applicazione del principio di **leale collaborazione** tra Amministrazioni e dunque **l'intesa** come paradigma nel contesto del nuovo pluralismo istituzionale.

In ogni caso, la Valorizzazione rappresenta un momento **ontologicamente successivo alla Tutela**, nel senso che il bene culturale deve essere valorizzato sempre nel rispetto della sua integrità e garantendone la massima protezione. In tal senso dispone lo stesso art. **6 del Codice**, prescrivendo che la Valorizzazione debba sempre avvenire in forme **compatibili con la Tutela**.

L'iniziativa per la Valorizzazione

Dal punto di vista operativo, la Valorizzazione può essere ad **iniziativa privata o pubblica**.

La Valorizzazione ad iniziativa **privata** è **qualificata come attività socialmente utile** e ne è **riconosciuta la finalità di solidarietà sociale**, con possibilità di accedere ad apposite misure di **sostegno e finanziamento**.

La **Valorizzazione ad iniziativa pubblica** deve conformarsi ai principi di **libertà di partecipazione, pluralismo, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione**.

Ai sensi dell'art. **112 del Codice** è **compito dello Stato e degli Enti pubblici** assicurare la Valorizzazione dei beni culturali nei luoghi della cultura, eventualmente stipulando accordi e piani strategici di sviluppo. A tal fine possono anche essere costituiti appositi **soggetti, partecipati** dai **proprietari** di beni culturali o da persone **giuridiche private senza scopo di lucro**.

Forme di gestione della Valorizzazione per beni culturali di proprietà pubblica

Le attività di Valorizzazione dei beni culturali in mano pubblica possono essere gestite in forma **diretta o indiretta**. Nel primo caso **l'Ente pubblico provvede in proprio**, nel secondo caso si avvale di soggetti **esterni**.

La scelta tra le due opzioni deve basarsi sulla **sostenibilità economico-finanziaria** e **l'efficacia**, in relazione alle finalità conseguibili in concreto.

Nel caso di **gestione diretta**, le strutture organizzative dell'Ente incaricate della Valorizzazione devono essere dotate di adeguata **autonomia** scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e devono essere provviste di idoneo **personale tecnico**.

Nel caso di gestione **indiretta**, i rapporti tra l'Ente pubblico e i soggetti esterni sono regolati da appositi **contratti**, in cui sono espressamente disciplinati, tra l'altro:

- la concessione degli spazi
- i livelli di qualità
- i servizi minimi richiesti
- e gli obblighi funzionali a garantire la miglior tutela degli interessi pubblici

L'Ente esercita comunque una **costante vigilanza sul rapporto contrattuale** e può risolverlo **senza indennizzo** nel caso in cui non siano rispettate le **prescrizioni** previste.

In ogni caso gli **Enti**, con il **contributo delle Università**, fissano in via generale i **livelli minimi uniformi di qualità** delle attività di Valorizzazione su beni di pertinenza pubblica, che devono essere assicurati da **chiunque ne abbia la gestione**.

Servizi per il pubblico nei luoghi della cultura

Ai sensi dell'art. **117** del Codice, nei luoghi della cultura è possibile istituire **servizi di assistenza culturale e di ospitalità**. Tra questi sono espressamente contemplati:

- a) la vendita di materiale catalografico, audiovisivo e informativo
- b) i servizi librari e archivistici
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
- d) i punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro
- f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba
- g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali

Nei luoghi della cultura pubblici tali servizi possono essere gestiti in forma **diretta o indiretta**, come abbiamo visto pocanzi. È poi anche opzionabile la **concessione**, unitamente a uno tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

Le Attività di studio e di ricerca

Ai sensi dell'art. **118** del Codice, il **Ministero e gli altri Enti pubblici territoriali** - con il concorso delle Università e di altri soggetti - realizzano, promuovono e sostengono **ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale**. A tal fine possono essere istituiti anche appositi **centri permanenti di studio**.

La legge, inoltre, incentiva **accordi interistituzionali** per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la Fruizione.

I **responsabili dei luoghi della cultura**, infine, possono stipulare **apposite convenzioni** con le Università, le scuole e gli istituti di formazione per l'elaborazione e l'attuazione di **progetti formativi e di aggiornamento** e per la predisposizione di **materiali e sussidi audiovisivi**.

La Sponsorizzazione in materia di beni culturali

L'art. 120 definisce la **Sponsorizzazione di beni culturali** come "ogni **contributo**, anche in **beni o servizi**, erogato per la progettazione o l'attuazione di **iniziative** in ordine alla **tutela ovvero alla valorizzazione** del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante".



In sostanza un soggetto, detto sponsor, eroga un **contributo** in beni o servizi per la Tutela o la Valorizzazione del patrimonio culturale e ne ricava un **ritorno pubblicitario**. Si pensi ai **restauri di monumenti** eseguiti da società private, che possono però esporre cartelloni promozionali sui ponteggi e nell'area durante e dopo la conclusione dei lavori.

La **promozione pubblicitaria dello sponsor** deve sempre avvenire con modalità **rispettose** del carattere storico-artistico, dell'aspetto e del decoro del bene culturale interessato.

La Sponsorizzazione può riguardare iniziative di soggetti **pubblici e privati**. In ogni caso il Ministero verifica sempre la **compatibilità della Sponsorizzazione con le esigenze** di tutela dei beni culturali ai sensi delle norme del Codice.

Conclusioni

Bene, abbiamo terminato l'esame delle norme relative alla Fruizione e Valorizzazione dei beni culturali.

Ricapitoliamo i temi che abbiamo affrontato:

- le nozioni di **istituti e luoghi della cultura**
- l'**accesso** ai luoghi della cultura pubblici e privati
- l'**uso** dei beni culturali e la loro **riproduzione**
- l'**accessibilità** degli **archivi**
- la **valorizzazione** e le forme di gestione delle relative attività
- la **sponsorizzazione** in materia di beni culturali

Grazie dell'attenzione.